



FONDO ENERGIA

LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI



1 - PRESENTAZIONE DEL FONDO

EnERgia è il comparto del Fondo Multiscopo istituito con delibera regionale n. 194 del 13/02/23 e finanziato dal PR FESR Emilia Romagna 2021-2027 a cui fanno riferimento gli obiettivi e le azioni dell'OP2, istituito con i seguenti obiettivi:

- favorire i processi di efficientamento e riqualificazione energetica delle imprese anche diverse da PMI e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica;
- supportare la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo delle imprese, anche diverse da PMI, e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica anche in accompagnamento con gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento e/o adeguamento sismico;
- sostenere gli interventi per la circolarità dei processi compresi lo sviluppo di impianti di economia circolare per la transizione ecologica delle imprese.

Le agevolazioni insite nell'intervento del Fondo Multiscopo sono concesse in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 e/o ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, secondo il regime istituito con delibera di Giunta n. 811/2017 della Regione Emilia-Romagna.

Gestore del Fondo è l'ATI Fondo Multiscopo, composta da Artigiancredito (mandataria) ed Artigiancassa (mandante).

2 - FINALITÀ

Il Fondo è istituito con i seguenti obiettivi:

- favorire i processi di efficientamento e riqualificazione energetica delle imprese anche diverse da PMI;
- supportare la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo delle imprese, anche diverse da PMI, e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica anche in accompagnamento con gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento e/o adeguamento sismico;
- sostenere gli interventi per la circolarità dei processi compresi lo sviluppo di impianti di economia circolare per la transizione ecologica delle imprese.

Il Fondo finanzia interventi in linea con diversi obiettivi specifici del Programma Regionale di seguito indicati e tutti previsti nell'ambito dell'obiettivo di policy/strategico 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio":

- **Obiettivo 2.1** - "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" - **Azione 2.1.2:** Riqualificazione energetica nelle imprese;
- **Obiettivo 2.2** - "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" - **Azione 2.2.2:** Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese;
- **Obiettivo 2.4** - "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici" - **Azione 2.4.1:** Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese
- **Obiettivo 2.6** - "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse" - **Azione 2.6.1:** Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese.

3 - BENEFICIARI

Imprese (micro, piccole, medie e grandi imprese) e le E.S.Co, che possiedano le seguenti caratteristiche:

- 1) siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive;
- 2) abbiano unità locale in cui si realizza il progetto d'investimento in Emilia-Romagna, risultante da visura camerale;

2

3) siano operanti, come attività principale, nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”;
- SEZIONE C “Attività manifatturiere”;
- SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”;
- SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”;
- SEZIONE F “Costruzioni”;
- SEZIONE G “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”;
- SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”;
- SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”;
- SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”;
- SEZIONE L “Attività immobiliari”;
- SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”;
- SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”;
- SEZIONE P “Istruzione”;
- SEZIONE Q “Sanità e assistenza sociale”;
- SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”;
- SEZIONE S “Altre attività di servizi”.

I progetti finanziati non devono rientrare nelle attività di seguito indicate:

- produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l’eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
- produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
- case da gioco e imprese equivalenti;
- gioco d’azzardo su Internet e case da gioco on line (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software)
- pornografia e commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- energia nucleare;
- attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- nel settore delle attività di difesa, l’utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- attività che comportano l’uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- attività di sviluppo immobiliare, quale attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;

3

- attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;
 - d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE;
- investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche.
- investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Nel caso in cui il gestore si trovi a dover esaminare richieste di finanziamento da parte di imprese coinvolte anche parzialmente nello svolgimento delle attività citate, quindi con più codici ATECO, dovrà essere acquisita una dichiarazione da parte del legale rappresentante, nella quale si dichiara che l'intervento oggetto del finanziamento è finalizzato all'esercizio di attività ammissibile.

Le imprese dovranno risultare attive e con localizzazione produttiva, censita in visura camerale, in Emilia-Romagna all'atto di richiesta di erogazione del finanziamento.

Le richiedenti, inoltre, alla data di presentazione della domanda:

- dovranno disporre della firma digitale, con un certificato qualificato valido. La domanda dovrà essere presentata e firmata digitalmente da un soggetto dotato dei poteri di firma, risultante da visura camerale, oppure in base a specifica procura notarile (da allegare alla domanda);
- non dovranno risultare "Imprese in difficoltà" ai sensi della definizione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/c 249/01);
- non dovranno essere in stato di liquidazione ed a loro carico non dovranno risultare pendenti procedure fallimentari o concorsuali;
- dovranno trovarsi, nei confronti di INPS e INAIL, in situazione di regolarità contributiva, relativamente alla correttezza nei pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Il gestore provvederà, per conto dell'impresa, alla richiesta del DURC presso gli uffici competenti. La verifica della regolarità contributiva verrà svolta dal gestore in fase di istruttoria della domanda, prima della

valutazione del comitato, prima dell'erogazione del finanziamento e prima della liquidazione dell'eventuale contributo a fondo perduto;

- dovranno osservare le norme previste dall'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro e norme relative alla tutela dell'ambiente;
- non dovranno essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (clausola Deggendorf);
- dovranno impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni anche in loco presso le proprie sedi, da parte del Gestore del Fondo, degli organismi pubblici ai quali la normativa vigente riconosce tale competenza.

4 - E.S.Co. (Energy Service Company)

Oltre alle imprese che realizzano interventi ad impatto energetico sul proprio sito produttivo, di cui al punto precedente, possono presentare domanda al Fondo Energia anche le **E.S.Co.** (Energy Service Company), che attuano interventi di efficienza energetica nei siti produttivi delle imprese clienti.

Preso atto che in questa fattispecie non c'è coincidenza fra il soggetto che fruisce del sostegno dello strumento finanziario quale destinatario finale (la E.S.Co., appunto) ed il soggetto su cui impatta l'operazione da un punto di vista energetico (l'impresa oggetto dell'operazione), si ritiene ammissibile la domanda di finanziamento, fatte salve le seguenti condizioni:

- la E.S.Co. possiede i requisiti di cui al punto precedente, ad eccezione del possesso di sede o unità locale in Emilia-Romagna. L'intervento dovrà comunque essere realizzato in regione;
- anche le imprese che beneficiano dei servizi delle E.S.Co. rispettano i requisiti di ammissibilità previsti nel caso in cui i destinatari siano "imprese produttive" (indicati al punto precedente);
- gli interventi realizzati rispettano le tipologie, le procedure e le tempistiche previste dal Fondo;
- sono rispettati i vincoli relativi all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato. I finanziamenti erogati possono ricadere nei seguenti regimi di aiuto: Regolamento UE n. 2023/2831 "Nuovo Regolamento de minimis" oppure Artt. 40, 41 e 46 del Regolamento UE 651/2014;
- le medesime procedure seguite dal Soggetto Gestore del Fondo e dell'Autorità di Gestione e funzionali all'assolvimento degli obblighi di controllo, monitoraggio, gestione irregolarità, certificazione della spesa definite sulla base dei Regolamenti comunitari di riferimento e delle procedure stabilite nel manuale di Gestione del Fondo, saranno applicate sia alle ESCO sia alle imprese che beneficeranno dei loro servizi.

Al momento della registrazione sul portale, la E.S.Co., che intende presentare domanda, deve compilare gli appositi campi previsti dalla modulistica (indicazione del possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 e dati del certificato). La domanda di contributo prevederà campi specifici riservati a questa tipologia di progetti, come ad esempio l'indicazione dei dati del soggetto che presenta la domanda e dell'impresa proprietaria del sito produttivo in cui si realizzerà l'intervento.

Il portale richiederà, inoltre, l'inserimento di allegati specifici.

Si sottolinea come il vincolo di territorialità deve essere posseduto dall'impresa che si avvale dell'intervento della E.S.Co.. Pertanto, in questo caso, l'impresa che presenta la domanda (la E.S.Co.) può non avere sede legale o unità locale in Emilia-Romagna, ma il progetto deve essere obbligatoriamente realizzato in regione Emilia-Romagna (la sede e/o unità locale che lo ospita dovrà essere riportata nella visura camerale del cliente della E.S.Co.).

Nel caso in cui la comanda ricada nella tipologia E.S.Co., può essere riconosciuto **il contributo a fondo perduto a valere sulle spese tecniche**, di cui al punto 8, solo qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

5

- la E.S.Co. abbia sede legale o unità locale in Emilia Romagna;
- la E.S.Co. presenti documenti di spesa rilasciati da un soggetto terzo (che non abbia con la E.S.Co. legami societari o di controllo. A tale riguardo si rimanda anche a quanto previsto nella sezione “Criteri generali di ammissibilità delle spese”) fornitore dei servizi tecnici ammissibili al contributo a fondo perduto.

5 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al finanziamento del Fondo, secondo le modalità previste, le seguenti tipologie di intervento:

- efficientamento energetico delle imprese;
- realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo;
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici;
- interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare.

Le domande di finanziamento dovranno essere relative ad almeno una o più delle tipologie sopra indicate A, B o D. In ottica integrata, le azioni di cui ai precedenti punti A e B possono essere proposte in sinergia con gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico nei medesimi edifici (categoria C). Gli interventi di cui alla tipologia C. “*Interventi di miglioramento e adeguamento sismico*” potranno tuttavia essere ammessi a finanziamento solo in abbinamento ad interventi energetici, ovvero in combinazione con almeno una delle tipologie:

- efficientamento energetico delle imprese;
- realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

È necessario che tutte le spese relative ad interventi per i quali si richiede il finanziamento siano supportate da corrispondenti preventivi di spesa, intestati all’impresa richiedente il finanziamento.

Non sono ammissibili gli interventi relativi alla costruzione di **edifici nuovi**.

Documentazione Tecnica da allegare. A seconda delle tipologie di intervento selezionate, la domanda di finanziamento dovrà essere corredata, tramite gli allegati, da opportuna documentazione tecnica.

La tabella che segue definisce la documentazione tecnica obbligatoria da allegare, con indicazione dei rispettivi contenuti necessari, a seconda delle tipologie di intervento. In caso di più tipologie selezionate, dovrà essere allegata la documentazione necessaria relativa ad ogni singola tipologia, secondo quanto indicato in tabella.

	Tipologia di intervento	Documentazione Tecnica da allegare	Indicazione contenuti
A	Efficientamento energetico delle imprese	Diagnosi Energetica	In conformità alle norme vigenti
B	Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo	Studio di fattibilità o Progetto	Relazione tecnica illustrativa Elaborati grafici Analisi dei flussi di cassa
C	Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici	Relazione di valutazione della sicurezza Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto Planimetria generale ed elaborati grafici	
D	Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare	Studio di fattibilità o Progetto	Relazione tecnica illustrativa Elaborati grafici Analisi dei flussi di cassa

6

I paragrafi che seguono forniscono dettagli in merito ai contenuti della documentazione tecnica. Durante la fase di istruttoria, il Gestore potrà richiedere eventuali chiarimenti/integrazioni rispetto alla domanda presentata. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'esito dell'istruttoria. Dal punto di vista della documentazione tecnica, l'istruttoria si concluderà positivamente quando la documentazione fornita risulti chiara, completa e coerente in tutte le sue parti. La mancata fornitura da parte dell'impresa dei dati/documenti pertinenti alla richiesta e/o nei termini indicati dal Gestore, può comportare la decadenza d'ufficio della domanda.

A. Efficiamento energetico delle imprese

Nell'ambito di questa tipologia di intervento potranno essere finanziati interventi volti alla riduzione dei consumi energetici e all'incremento dell'efficienza energetica delle imprese. Tali interventi potranno riguardare:

1. Sistema edificio-impianto:

- a. riduzione delle trasmittanze termiche dell'involucro edilizio opaco o trasparente;
- b. sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;
- c. miglioramento delle prestazioni energetiche dell'impianto di climatizzazione invernale o estiva, del sistema di distribuzione, regolazione ed emissione;
- d. sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore;
- e. installazione di tecnologie di building-automation degli impianti termici ed elettrici;
- f. efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori).

2. Processi produttivi:

- a. efficientamento energetico degli impianti;
- b. sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter;
- c. isolamenti termici;
- d. efficientamento energetico degli impianti di produzione dell'aria compressa
- e. sistemi di rifasamento;
- f. utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;

3. Installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi energetici.

Gli interventi di cui alla presente tipologia possono essere proposti in sinergia con interventi di miglioramento e adeguamento sismico nei medesimi edifici qualora tali interventi risultino localizzati in aree a maggiore rischio sismico del territorio individuate dal sistema di protezione civile (zone 1 e 2), in coerenza con le previsioni contenute nell'ambito del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" (Azione 2.4.1).

Diagnosi Energetica

Il sostegno agli interventi sarà assicurato esclusivamente alle iniziative che abbiano effettuato una **Diagnosi Energetica**, conforme alle norme vigenti, attraverso la quale siano stati individuati gli interventi da realizzare. Gli interventi per i quali si richiede il finanziamento devono rientrare tra gli interventi di efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di finanziamento, **firmata e timbrata da tecnico abilitato all'esercizio della professione**.

La Diagnosi Energetica è una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività e/o impianto, di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito ai risultati.

Coerentemente con quanto riportato nel modulo di domanda, all'interno della Diagnosi Energetica dovranno essere chiaramente esplicitati gli **obiettivi di risparmio energetico** attesi con gli interventi oggetto della

richiesta di finanziamento. In particolare, dovranno essere indicati i risparmi annui stimati di energia elettrica e termica da fonte fossile ottenuti per effetto del progetto.

In termini di **contenuti minimi**, il rapporto di diagnosi energetica dovrà contenere distintamente le seguenti informazioni:

Analisi di contesto:

- informazioni generali sulla organizzazione sottoposta a diagnosi, sull'auditor energetico e sulla metodologia di diagnosi energetica;
- descrizione, anche mediante fotografie e planimetrie, del(dei) sistema(i) oggetto di diagnosi;
- norme tecniche e legislazione pertinenti.

Analisi Energetica:

1. descrizione, scopo, obiettivo, livello di dettaglio, e confini della diagnosi energetica.
2. informazioni sul metodo di raccolta dati.
3. indicazione dell'anno e del periodo di riferimento.
4. unità di misura, Fattori di conversione e di aggiustamento in grado di influenzare i consumi energetici.
5. elenco dei punti di fornitura dei vettori energetici e relativi codici (codice POD, codice PDR, ecc.).
6. descrizione del sistema edificio/impianti, anche mediante fotografie: fornire dati sulle modalità di utilizzo dell'edificio e sulla conduzione degli impianti, dati climatici, caratteristiche dimensionali (volume, superficie) e tecniche del fabbricato e delle strutture disperdenti, inventario e caratteristiche tecniche e di utilizzo degli impianti.
7. modello di Calcolo dei consumi e degli indicatori di prestazione energetica: fornire i principali risultati dei calcoli quali fabbisogni energetici, indici di prestazione e quantità consumate in un anno dei vettori energetici utilizzati. Devono essere indicati sia i risultati complessivi, sia disaggregati per i singoli servizi energetici presenti nell'edificio. Nel calcolo è incluso anche il contributo delle eventuali fonti rinnovabili impiegate, quali pannelli solari termici, moduli fotovoltaici, ecc.
8. analisi dei consumi energetici reali: fornire i consumi di energia complessivi e disaggregati per vettore energetico in termini di quantità e costi (es. contatore elettrico, consumi elettrici e relativa spesa). Nell'analisi sono incluse anche le trasformazioni interne (es. energia solare fotovoltaica prodotta, autoconsumata ed esportata).
9. confronto consumi reali-consumi calcolati per la convalida del modello energetico e degli indici di prestazione energetica.
10. individuazione delle opportunità di miglioramento dell'efficienza energetica: valutare, da un punto di vista tecnico-economico, gli interventi di riqualificazione necessari a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche. Gli interventi per cui si richiede finanziamento devono risultare tra quelli suggeriti dalla diagnosi.

B. Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo

Nell'ambito di questa tipologia potranno essere finanziati interventi che prevedono l'installazione di nuovi impianti, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio, per la produzione da fonti rinnovabili di energia elettrica e termica da destinare prioritariamente all'**autoconsumo**. Gli interventi di cui alla presente tipologia possono essere proposti in sinergia con interventi di miglioramento e adeguamento sismico nei medesimi edifici. Per quanto concerne la produzione di **energia elettrica**, l'autoconsumo potrà avvenire in modalità diretta, mediante impianti a fonte rinnovabile nei quali l'energia elettrica non viene immessa immediatamente nella rete di distribuzione o trasmissione, ma viene prioritariamente e direttamente utilizzata nel luogo di produzione, a servizio dei consumi elettrici dell'impresa. Le eventuali eccedenze saranno invece immesse nella rete elettrica.

È sufficiente che ci sia evidenza e dimostrazione del fatto che l'impianto a fonte rinnovabile sarà in configurazione di autoconsumo.

A prova di ciò, la Diagnosi o il Progetto allegati alla domanda di finanziamento devono riportare indicazione di quanto segue:

- riferimento esplicito alla configurazione di autoconsumo dell'impianto;
- indicazione dei consumi elettrici annuali di riferimento dell'impresa, riferiti ad un anno ritenuto significativo;
- stima, ancorché indicativa, della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e autoconsumata direttamente dall'impresa.

Non è richiesto di soddisfare una soglia minima di autoconsumo.

L'impianto che si intende realizzare deve essere generalmente proporzionato alle esigenze dell'impresa richiedente.

Non sono in alcun caso ammissibili impianti nei quali l'autoconsumo è limitato ai soli servizi ausiliari e di centrale a servizio dell'impianto stesso.

Per quanto riguarda, invece, la produzione di **energia termica** da fonti rinnovabili, l'impianto oggetto del finanziamento dovrà soddisfare in tutto o in parte i fabbisogni dell'impresa richiedente.

All'interno di questa tipologia di investimento è ammessa anche l'installazione di impianti di **cogenerazione ad alto rendimento**.

Documentazione di progetto

A supporto degli interventi di cui alla presente tipologia (*Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo*) occorre allegare alla richiesta di finanziamento il **progetto degli interventi, timbrato e firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione**. Il progetto potrà avere una delle seguenti configurazioni:

- Studio di fattibilità
- Progetto preliminare
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo.

Indipendentemente dalla tipologia scelta, il progetto dovrà essere costituito distintamente ed obbligatoriamente almeno dai seguenti elementi:

Relazione tecnica illustrativa. Prendendo in considerazione tutti gli interventi/impianti facenti parte dell'investimento, la relazione tecnica illustrativa dovrà

descrivere:

- Lo stato di fatto;
 - Le soluzioni che si intendono adottare;
 - Gli obiettivi che si intendono raggiungere;
 - Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che si intendono installare;
 - Le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli impianti.
- esplicitare**, coerentemente con quanto riportato nel modulo di domanda, i seguenti indicatori:
- La potenza nominale/di picco degli impianti, espressa in kW;
 - La produzione annua attesa di energia rinnovabile, espressa in kWh/anno;
 - La quota stimata attesa di autoconsumo destinata ai fabbisogni dell'azienda, espressa in kWh/anno e come frazione percentuale della produzione annua attesa di cui al punto precedente.

Descrivere la metodologia utilizzata per tali stime e le ipotesi di calcolo assunte.

Elaborati grafici. Gli elaborati grafici quotati dovranno permettere di individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli interventi previsti dal progetto. A titolo di esempio, nel caso di impianti fotovoltaici, gli elaborati grafici dovranno essere costituiti almeno da una planimetria

9

nella quale sia indicata la disposizione, ancorché preliminare, dei pannelli fotovoltaici sulle coperture oggetto di intervento.

Analisi dei flussi di cassa. L'analisi dei flussi di cassa illustrerà invece il bilancio tra costi e benefici derivanti dalla realizzazione dell'investimento, con indicazione dei tempi di ritorno, unitamente alle ipotesi di calcolo assunte.

Il progetto degli interventi sopra definito può essere ritenuto non obbligatorio in fase di presentazione della domanda nel solo caso in cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo - per i quali si richiede il finanziamento nell'ambito della presente tipologia - sia uno degli interventi suggeriti dalla **Diagnosi Energetica**. È necessario, tuttavia, che le caratteristiche degli impianti per i quali si richiede il finanziamento siano confrontabili, in termini di localizzazione, caratteristiche, potenza, energia producibile e autoconsumo, con quelli indicati dalla Diagnosi Energetica.

C. Interventi di miglioramento e adeguamento sismico

Potranno essere finanziate spese per interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici qualora tali interventi risultino localizzati in **aree a maggiore rischio sismico** del territorio individuate dal sistema di protezione civile (zone 1 e 2) e solo se associate ad interventi energetici, ovvero in combinazione con almeno una delle tipologie:

- A. Efficientamento energetico delle imprese;
- B. Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.

All'interno di questa tipologia, potrà essere finanziato un importo pari – al massimo - al 20% dell'importo relativo agli interventi energetici sopra menzionati. Non sono in alcun caso ammissibili a finanziamento progetti che prevedano solo l'adeguamento/miglioramento sismico.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di miglioramento e/o adeguamento che riguardino edifici per i quali sia stata svolta la **valutazione della sicurezza**, ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2018, argomentata con apposita relazione, a seguito della quale si rendano necessari interventi di cui alle seguenti categorie di intervento:

- riparazioni o interventi locali;
- interventi di miglioramento sismico;
- interventi di adeguamento sismico.

Tali interventi potranno riguardare, a seconda delle caratteristiche costruttive degli edifici:

- Nei casi di edifici in muratura:
 - la riparazione di eventuali quadri fessurativi;
 - l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
 - l'eliminazione degli indebolimenti locali;
 - la riduzione della spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
 - il raggiungimento di una distribuzione di masse non strutturali ottimale.
- Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:
 - alla riparazione di eventuali quadri fessurativi esistenti negli elementi strutturali e nelle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
 - all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
 - alla redistribuzione in pianta e in alzata delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

- Nei casi di edifici a struttura mista varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica.

Documentazione di progetto

A supporto degli interventi di cui alla presente tipologia (*Interventi di miglioramento e adeguamento sismico*) occorrerà produrre e allegare i seguenti documenti obbligatori, **firmati e timbrati da tecnico abilitato all'esercizio della professione**:

- Relazione di **valutazione della sicurezza**, ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2018;
- Elaborati del **progetto** dell'intervento, comprendenti almeno i seguenti elementi:
 - **Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto**, che definisca il tipo di intervento e descriva le principali opere previste;
 - **Planimetria generale ed elaborati grafici**, necessari a permettere di individuare la localizzazione, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e tecniche delle opere da realizzare.

D. Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare

Uno degli obiettivi del Fondo è quello di sostenere gli interventi per la circolarità dei processi compresi lo sviluppo di impianti di economia circolare per la transizione ecologica delle imprese.

Nell'ambito di questa tipologia di intervento potranno essere quindi finanziati interventi di sostegno ad infrastrutture, tecnologie e macchinari per il riciclo degli scarti di lavorazione industriali e investimenti in processi e tecnologie innovative che consentano il riciclaggio degli scarti di precedenti lavorazioni per ottenere nuovi prodotti.

Nel caso di rifiuti speciali, si potrà intervenire solo per azioni di recupero e valorizzazione ai fini del riuso e non per il semplice smaltimento. Le grandi imprese potranno essere sostenute solo nel caso in cui erogino servizi di pubblica utilità e riguardino investimenti in infrastrutture che garantiscono l'accesso ai servizi disponibili al pubblico.

Documentazione di progetto

A supporto degli interventi di cui alla presente tipologia (*Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare*) occorre allegare alla richiesta di finanziamento il **progetto degli interventi, timbrato e firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione**. Il progetto potrà avere una delle seguenti configurazioni:

- Studio di fattibilità
- Progetto preliminare
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo.

Indipendentemente dalla tipologia scelta, il progetto dovrà essere costituito distintamente ed obbligatoriamente almeno dai seguenti elementi:

Relazione tecnica illustrativa. Prendendo in considerazione tutti gli interventi/impianti facenti parte dell'investimento, la relazione tecnica illustrativa dovrà

descrivere:

- Lo stato di fatto;
- Le soluzioni che si intendono adottare in ambito di:
 - Infrastrutture, tecnologie e macchinari per il riciclo degli scarti di lavorazione industriali;
 - Processi e tecnologie innovative che consentano il riciclaggio degli scarti di precedenti lavorazioni per ottenere nuovi prodotti.
- Gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- Le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli impianti.

esplicitare, coerentemente con quanto riportato nel modulo di domanda, i seguenti indicatori:

- Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti per effetto del progetto finanziato, espressa in tonnellate/anno;
- Rifiuti usati come materie prime per effetto del progetto finanziato, espressi in tonnellate/anno. Descrivere la metodologia utilizzata per tali stime e le ipotesi di calcolo assunte.

Elaborati grafici. Gli elaborati grafici quotati dovranno permettere di individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli interventi previsti dal progetto.

Analisi dei flussi di cassa. L'analisi dei flussi di cassa illustrerà invece il bilancio tra costi e benefici derivanti dalla realizzazione dell'investimento, con indicazione dei tempi di ritorno, unitamente alle ipotesi di calcolo assunte.

In fase di presentazione della domanda l'impresa dovrà dettagliare il piano dei costi previsto, **allegando obbligatoriamente la diagnosi energetica e/o il progetto-**

Criteria generali di ammissibilità delle spese

In linea generale, il progetto deve rispettare i contenuti e gli importi approvati in fase di valutazione e le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dal beneficiario dell'intervento agevolato;
- b) essere effettuate nel periodo di eleggibilità;
- c) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti esclusivamente con le modalità elencate di seguito:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
<p>Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)</p>	<p>Disposizione di bonifico in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); Estratto conto bancario in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</p>
<p>Ricevuta bancaria singola (RI.BA)</p>	<p>Ricevuta bancaria in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); Estratto conto bancario in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento al pagamento; - il codice identificativo dell'operazione.</p>

<p>Sepa Direct Debit (SDD)</p>	<p>Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata.</p> <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata.
<p>Carta di credito/debito aziendale (ad esclusione di quelle prepagate)</p>	<p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta aziendale; <p>Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario della carta aziendale; - le ultime 4 cifre della carta aziendale; - l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); - l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). <p>Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fornitore; - l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); - la data operazione; - le ultime 4 cifre della carta aziendale. <p>Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente</p>

- d) essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- e) essere sostenute nel rispetto dei criteri civilisti e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- f) essere rendicontate utilizzando i supporti cartacei ed informatici messi a disposizione dal Gestore.

Non sono, in ogni caso, ammissibili:

- a) spese effettuate e/o fatturate alle imprese richiedenti dal legale rappresentante e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dell'impresa richiedente e dalle imprese ad essa collegate, controllanti e/o controllate nonché al coniuge o ai parenti e affini entro il terzo grado dei suddetti soggetti;
- b) le spese effettuate in regime di auto-fatturazione;
- c) spese effettuate e/o fatturate alle imprese richiedenti da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito ai sensi dell'art. 2359 C.C.;

- d) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra l'impresa richiedente e il fornitore;
- e) titoli di spesa di importo inferiore ai 500 euro;
- f) le spese fatturate da soggetti o imprese per le quali sussista con l'impresa richiedente un vincolo di parentela fino al 2° grado (il gestore si riserva la possibilità di effettuare tutti gli approfondimenti del caso, provvedendo all'esclusione di specifiche fatture laddove, a proprio giudizio, venga ravvisata l'esistenza di un vincolo di parentela);
- g) le spese sostenute per il pagamento di tasse ed imposte.

In fase di rendicontazione finale l'impresa dovrà presentare:

- copia dei titoli di spesa (fatture, note di addebito o altra documentazione equivalente fiscalmente valida);
- quietanza di pagamento relativa ad ogni singolo titolo di spesa, secondo quanto previsto nella tabella precedente, a seconda del metodo di pagamento utilizzato;
- materiale fotografico **del poster o della targa**, evidenziando il contesto in cui è stato installato, in conformità con gli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060 e come riportato nella sezione **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE**, delle presenti Linee Guida. Se l'impresa dispone di un sito web, sul modulo di rendicontazione finale dovrà essere indicato il link alla pagina web contenente le informazioni sul progetto.

Gli interventi, di norma, dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla concessione dell'agevolazione e comunque entro la data comunicata dal Gestore nel provvedimento di concessione (accordo operativo).

Le imprese possono inoltrare al comitato di valutazione richieste di proroga del termine ultimo entro il quale realizzare il progetto e presentare la rendicontazione finale, adeguatamente motivate.

Si specifica, inoltre, che il conto di bilancio relativo al finanziamento agevolato dovrà riportare esplicitamente il richiamo alla misura agevolata "Energia_Priorità 2 - PR FESR RER 2021-2027".

Periodo di eleggibilità delle spese

I giustificativi di spesa dovranno avere data successiva alla data di presentazione della domanda.

I pagamenti dovranno essere eseguiti successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque entro la presentazione della rendicontazione finale.

Solo per quanto riguarda le spese tecniche rientranti tra quelle ammissibili a fondo perduto, è prevista una retroattività di 4 mesi dal momento della presentazione della domanda.

6 – DNSH E CLIMATE PROOFING

DNSH

La Sezione Energia del presente bando intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "**non arrecare un danno significativo**" (**DNSH**) **agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020**. Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; 4) la transizione verso un'economia circolare; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il principio DNSH, declinato sui sopra indicati sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

14

Si ritiene che le operazioni finanziabili dal Fondo Energia siano potenzialmente lesive dei seguenti **obiettivi ambientali**:

- **la mitigazione dei cambiamenti climatici;**
- **l'adattamento ai cambiamenti climatici;**
- **l'economia circolare.**

In fase di presentazione della domanda, il gestore provvederà ad acquisire dall'impresa una **dichiarazione attestante la posizione del progetto in relazione al principio DNSH**. Tale dichiarazione sarà redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal gestore.

Tutta la documentazione a supporto di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda andrà presentata dall'impresa in fase di **rendicontazione parziale**, se già disponibile, e comunque **obbligatoriamente** in fase di **rendicontazione finale**.

Per tutti i criteri e le specifiche indicazioni relative al DNSH si rimanda alle LINEE GUIDA DNSH PER IL FONDO ENERGIA, pubblicate sul sito www.fondoenergia.artigiancredito.it.

CLIMATE PROOFING

L'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede che nell'ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, sia garantita l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni (cosiddetto climate proofing). Si tratta di un processo volto ad evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

La valutazione di tale criterio è effettuata sulla base della metodologia descritta nella Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01)² ulteriormente declinata dagli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" predisposti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sulla base di tali documenti di riferimento, le operazioni finanziate dal Fondo Energia dovranno prevedere la valutazione del climate proofing nei casi esposti di seguito:

- **riqualificazione di edifici (non intesa ai fini energetici) e adeguamento sismico, solo nei casi di "ristrutturazione importante", ovvero di interventi il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio;**
- **interventi di efficientamento energetico degli edifici e di rinnovabili solo nei casi di "ristrutturazione importante" di secondo livello ai sensi della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD), ovvero di interventi che riguardino almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.**

Nel caso in cui l'intervento riguardi solo l'installazione di pannelli fotovoltaici e di pompe di calore (non associati ad interventi di efficientamento energetico) la valutazione del Climate Proofing non è invece obbligatoria.

Al fine di consentire la valutazione del criterio, il gestore fornirà ai percettori apposita modulistica che dovrà essere presentata all'atto della candidatura del progetto.

7 - PROROGA DEI TERMINI DI RENDICONTAZIONE

15

Eventuali proroghe dei termini di rendicontazione parziale e finale possono essere concesse, su richiesta del beneficiario, adeguatamente motivata, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso e per un periodo non superiore a 4 mesi. Le richieste di proroga, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, dovranno essere trasmesse all'indirizzo energia@artigiancredito.it, prima della scadenza del termine ultimo per la rendicontazione del progetto.

L'eventuale proroga è autorizzata o rigettata dal comitato di gestione e valutazione. In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia all'agevolazione. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto oltre i termini previsti nel bando, si procederà alla decadenza e revoca dell'agevolazione concessa. L'autorizzazione alla proroga dei termini di conclusione del progetto comporta automaticamente lo slittamento del termine ultimo di presentazione della rendicontazione finale.

8 - CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 75% dalle risorse pubbliche e per il restante 25% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati.

I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario con rientri trimestrali a scadenze fisse (15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre), possono avere durata minima di 18 mesi e massima di 96 mesi, compreso eventuale preammortamento per un massimo di 18 mesi.

Il finanziamento copre il 100% del progetto ammissibile, con un minimo di € 25.000 ed un massimo di € 1.000.000.

Il massimale di € 1.000.000 deve intendersi comprensivo anche del contributo a fondo perduto. Ad esempio: nel caso in cui si richieda un finanziamento di € 990.000 complessivi (parte pubblica e privata), il contributo a fondo perduto concedibile non potrà superare € 10.000.

L'onere effettivo degli interessi a carico dell'impresa beneficiaria è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:

1. tasso di interesse pari a 0% per la parte di finanziamento derivante da Provvista Pubblica (75%);
2. tasso di interesse pari all'Euribor 6 mesi mmp + spread per la quota di finanziamento con Provvista Privata (25%). Lo spread sulla provvista privata non potrà essere superiore al 4,99%.

Nel sottolineare che il finanziamento è obbligatoriamente composto da una parte di provvista pubblica ed una parte di provvista bancaria, si specifica che possono essere richieste **garanzie chirografarie o reali** (ad esclusione di garanzie ipotecarie) a garanzia dell'intero finanziamento (parte pubblica e parte privata). Non sono ammissibili garanzie a copertura della sola parte pubblica o privata.

La medesima impresa può **presentare più domande**, relative a progetti diversi. I finanziamenti successivi al primo potranno essere erogati solo se i progetti relativi alle domande precedenti sono conclusi. In ogni caso, il massimale per ogni impresa è di 1.000.000 euro, considerato come la somma del residuo dei finanziamenti in corso e della nuova richiesta, compresi i contributi a fondo perduto richiesti.

9 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il Fondo finanzia un contributo a fondo perduto per il rimborso delle spese tecniche sostenute dall'impresa per la **preparazione e il supporto tecnico** del progetto di investimento e la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ivi compresi i lavori strutturali funzionali agli interventi stessi.

In particolare, si precisa che il Contributo a Fondo Perduto può intervenire a copertura delle spese tecniche che **precedono** l'attuazione dell'intervento. Si citano a titolo di esempio le seguenti attività ammissibili a Contributo a Fondo Perduto:

- diagnosi Energetica (o "Audit Energetico");
- attività di progettazione dell'intervento: studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo;
- business Plan/Piano Economico Finanziario;
- verifica di idoneità delle coperture.

Sono da considerarsi invece non ammissibili a Contributo a Fondo Perduto le spese di consulenza per la predisposizione della domanda di finanziamento e per le attività tecniche **successive** e conseguenti alla progettazione dell'intervento (ad esempio: direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, rendicontazione).

L'importo massimo di tale contributo non può essere superiore al 12,5% della quota pubblica del finanziamento richiesto, in conformità alla normativa prevista per gli aiuti di stato.

Si sottolinea che l'importo del contributo richiesto a fondo perduto non potrà far parte delle spese coperte dal finanziamento agevolato. Pertanto, qualora l'impresa sia interessata alla richiesta del Contributo a Fondo Perduto, dovrà inserire tale importo nell'apposito spazio del modulo di domanda e non nell'elenco delle voci di spesa relative al finanziamento.

In fase di domanda è obbligatorio allegare preventivi/titoli di spesa per i costi da imputare a Contributo a Fondo Perduto coerentemente con l'importo inserito in fase di domanda. A seconda delle specificità di ogni singolo progetto, al fine di determinare l'importo ammissibile del Contributo a Fondo Perduto, il gestore potrà chiedere documentazione integrativa.

Si precisa che durante l'istruttoria sarà valutata la congruità delle spese per le quali si richiede la concessione del Contributo a Fondo Perduto. In particolare, saranno adottati per la valutazione i seguenti riferimenti:

- **Diagnosi Energetica:** "Linee Guida per la Formulazione di una Proposta Commerciale per la Diagnosi Energetica nel Campo Civile ed Industriale", documento elaborato da ASSOEGE
- **Progettazione:** D.M. 17 giugno 2016 – "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione".

Gli importi che effettivamente saranno concessi come Contributo a Fondo Perduto potranno essere ridotti rispetto a quanto richiesto in fase domanda, sulla base dell'esito di tale verifica.

In **fase di domanda** è obbligatorio allegare preventivo/titolo di spesa relativo alla diagnosi/progetto.

In fase di richiesta di erogazione del finanziamento (**rendicontazione parziale**), l'impresa formalizza la richiesta del contributo a fondo perduto, compilando l'apposita sezione della modulistica ("Modulo rendicontazione parziale" ed "Allegato 1") ed allegando le relative fatture.

Il contributo a fondo perduto sarà erogato a seguito dell'avvenuta rendicontazione del progetto (rendicontazione 100%), previa verifica della stessa.

In caso di difformità tra l'intervento concesso e l'intervento effettivamente realizzato, il contributo a fondo perduto potrà essere rimodulato nel rispetto delle percentuali massime concedibili dalla normativa.

I suddetti contributi saranno concessi:

- ai sensi dell'**articolo 18** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento ai servizi di consulenza.
- per le altre spese tecniche ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE n. 2023/2831 (con un contributo massimo del 100%).

10 - AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO

17

La quota di finanziamento con provvista pubblica a tasso zero e il contributo a fondo perduto originano agevolazioni pubbliche per l'impresa beneficiaria, che saranno concessi, sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente e compatibilmente con i vincoli regolamentari ai sensi e nel rispetto di quanto previsto agli articoli di seguito indicati.

Per il finanziamento:

- dal **Regolamento UE n. 2023/2831** "Nuovo Regolamento de minimis";

oppure

- dall'**articolo 36** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione;
- dall'**articolo 38** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici;
- dall'**articolo 38bis** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici;
- dall'**articolo 38ter** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico;
- dall'**articolo 41** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;
- dall'**articolo 46** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico
- dall'**articolo 47** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli investimenti per progetti di economia circolare.

Per il contributo alla spesa:

- dal **Regolamento UE n. 2023/2831** "Nuovo Regolamento de minimis";

oppure

- dall'**articolo 18** del Regolamento UE 651/2014 in riferimento ai servizi di consulenza.

Per quanto riguarda il **regime di aiuto applicabile ai finanziamenti delle pratiche presentate da E.S.Co.**, l'aiuto può sempre essere concesso alla E.S.Co. ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 "Nuovo Regolamento de minimis"; mentre può essere concesso ai sensi dell'articolo 38ter del Regolamento UE 651/2014 a condizione tassativa che i beni e gli impianti necessari alla realizzazione di investimenti realizzati tramite il finanziamento agevolato, siano e rimangano nello stato patrimoniale della E.S.Co. per la durata del periodo contrattuale stabilito fra la E.S.Co. e l'impresa beneficiaria dell'intervento a fini energetici.

Nei caso dei contratti di rendimento energetico con la modalità "gauranteed saving" (ove la proprietà dei beni acquistati tramite il finanziamento è dell'impresa destinataria degli interventi) il beneficiario rimane l'impresa destinataria degli interventi, che pertanto dovrà sostenerne la spesa, e questi ultimi che devono rientrare nell'ambito di applicazione degli articoli 38, 38bis, 41, 46.

Si sottolinea che la combinazione di sostegno fornito attraverso sovvenzione e finanziamento riguardo alla stessa spesa ammissibile, può avvenire purché la somma delle forme di sostegno combinate (relativi ESL) non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

I suddetti aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di Stato, o ai sensi di un regolamento "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione a

18

norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa agevolate dal Fondo Energia, con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

11 - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per l'accoglimento dei progetti si utilizzerà un procedimento valutativo a sportello, effettuando l'istruttoria in base all'ordine cronologico di protocollo.

12 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, potrà essere presentata dai Soggetti Richiedenti esclusivamente attraverso modalità online, con firma digitale. La compilazione della domanda potrà avvenire accedendo al portale dedicato previa creazione di account (username-password). L'account dovrà essere creato come username un indirizzo email di posta elettronica. Questo indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato per tutte le comunicazioni da parte del Gestore. Non è possibile utilizzare un indirizzo PEC.

12.1 - PRESENTAZIONE

Per poter richiedere il finanziamento agevolato, le imprese dovranno allegare una **delibera bancaria** per la quota di provvista privata, rilasciata da un Istituto di Credito convenzionato.

Si riportano di seguito i passaggi richiesti dal sistema online per la presentazione della domanda:

1. registrazione alla piattaforma online ed attribuzione di username (indirizzo di posta elettronica) e password;
2. caricamento dei dati richiesti dal portale (è possibile effettuare modifiche ed integrazioni dei dati inseriti anche in momenti successivi, accedendo al sistema utilizzando le credenziali definite in fase di registrazione);
3. caricamento all'interno della procedura dei seguenti documenti:
 - a) Allegato 1 - Modello impresa richiedente "parametri dimensionali" e "Aiuti di Stato";
 - b) Diagnosi energetica o Progetto di investimento;
 - c) delibera bancaria;
 - d) visura camerale (emessa da non più di 6 mesi dalla data della domanda);
 - e) copia del documento di identità e copia del codice fiscale del firmatario;
 - f) preventivi di spesa;
 - g) Tabella di riconciliazione piano dei costi/preventivi;
 - h) situazione contabile aggiornata al trimestre precedente la presentazione della domanda;
 - i) documentazione contabile relativa agli ultimi due esercizi fiscali chiusi (dichiarazioni dei redditi/bilanci di esercizio);
 - j) per le società: atto costitutivo/Statuto vigente;
 - k) in caso di presenza di garanti: ultima dichiarazione dei redditi (per persone fisiche e società di persone) oppure ultimo bilancio (per società di capitali) e visure ipocatastali di ciascun nominativo;
 - l) informativa e consenso privacy sottoscritta da ciascun garante/firmatario/legale rappresentante, con copia del documento di identità e copia del codice fiscale (in corso di validità) di ciascun firmatario.

Nel caso di domanda presentata da **ESCo** (bisognerà allegare la documentazione di cui ai punti a), e), h) ed i) anche relativamente all'impresa cliente.

1. Conferma dei dati inseriti e generazione del modulo di domanda in formato pdf;
2. apposizione della firma digitale sul pdf della domanda;
3. caricamento sull'interfaccia online del file con estensione “.pdf.p7m”, generati attraverso l'apposizione della firma digitale e invio della domanda al Soggetto Gestore.

Entro 24 ore dall'invio della domanda, l'impresa riceverà messaggio di conferma, all'indirizzo di posta elettronica indicato come username, dell'avvenuta ricezione da parte del sistema, con assegnazione del numero di protocollo attestante data e ora di ricezione.

13 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Le domande saranno valutate in ordine di protocollo entro 60 giorni a partire dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione delle stesse.

La valutazione verterà sui requisiti formali, sostanziali e qualitativi della domanda e del progetto e sulla capacità economico-finanziaria del Soggetto Richiedente e sulla sostenibilità del progetto in rapporto alla situazione economico-finanziaria dell'impresa.

Nel processo di valutazione delle domande, Artigiancredito rispetta quanto previsto dal proprio CODICE ETICO e dal proprio CODICE DI CONDOTTA in materia di conflitto di interessi.

In particolare, il gestore eseguirà:

A) L'Istruttoria formale/amministrativa, nel corso della quale saranno verificati:

- 1) rispetto delle modalità di trasmissione e sottoscrizione della domanda, utilizzando la firma digitale;
- 2) utilizzo della modulistica predisposta dal gestore e relativa sottoscrizione degli impegni da parte del legale rappresentante;
- 3) possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente;
- 4) completezza della documentazione accessoria richiesta;
- 5) adempimenti in merito alla verifica ed alle registrazioni relativi alla normativa sugli aiuti di stato.

B) Istruttoria tecnica, nel corso della quale verrà esaminata la validità tecnica del progetto presentato. La valutazione permetterà di accertare i seguenti punti:

- 1) elementi di ammissibilità sostanziale;
- 2) elementi di valutazione declinati in termini di qualità tecnica e qualità economico-finanziaria dell'operazione proposta;
- 3) merito creditizio/qualità economico finanziaria.

Il progetto sarà considerato idoneo, e quindi ammissibile, se saranno verificate le seguenti condizioni:

- 1) presenza dei requisiti formali previsti con valutazione positiva, stabilendo come valutazione possibile una tra le seguenti: giudizio positivo o negativo;
- 2) criteri di ammissibilità sostanziale con valutazione positiva, stabilendo come valutazione possibile una tra le seguenti: giudizio positivo o negativo;
- 3) criteri di valutazione qualitativa e finanziaria con livello almeno sufficiente, in base allo scoring di Artigiancredito, mandataria dell'ATI Fondo Multiscopo.

A tale scopo, verranno analizzati i dati economico/finanziari/patrimoniali ricavabili dalla documentazione contabile (bilanci/dichiarazioni dei redditi) degli ultimi due esercizi chiusi, gli andamenti, la situazione contabile aggiornata, i piani prospettici. Per le nuove imprese i dati saranno desunti dal *business plan*.

14 - DELIBERA DELL'ESITO DELLA DOMANDA

Le domande protocollate ed istruite saranno presentate al Comitato di gestione e valutazione per la delibera. A completamento della fase di delibera, il gestore procederà con gli adempimenti secondo la normativa che

20

regola il Registro Nazionale Aiuti ed alla successiva comunicazione degli esiti di concessione o diniego alle imprese richiedenti.

Il gestore perfezionerà l'Accordo operativo ed informerà dell'esito della delibera contestualmente l'istituto di credito scelto dall'impresa.

L'Accordo operativo riporterà il **CUP assegnato al progetto**, che non dovrà essere riportato sulle fatture oggetto del progetto finanziato dal Fondo Energia.

15 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'impresa dovrà inviare al Gestore apposita richiesta, di norma entro 4 mesi dalla data di concessione, o comunque entro il termine indicato nell'accordo operativo, pena la decadenza dall'intervento agevolato.

L'impresa dovrà presentare una rendicontazione parziale dell'intervento ammesso, consistente in uno schema di riepilogo dei dati del finanziamento e dell'intervento avviato, unitamente alla copia dei titoli di spesa, anche non pagati, a copertura di almeno il 50% del finanziamento approvato.

Nel caso in cui, tra quelle rendicontate, ci siano delle spese già pagate, l'impresa è tenuta ad indicarlo nell'apposita sezione della modulistica e ad allegare la documentazione attestante il pagamento (copia della contabile e dell'estratto conto bancario).

Si sottolinea che alla data della richiesta di erogazione l'impresa deve risultare attiva, con localizzazione in Emilia-Romagna, con la visura camerale aggiornata rispetto alla sede legale o all'unità locale in cui si realizza il progetto ed in situazione di regolarità contributiva ai fini INPS/INAIL.

L'invio della documentazione avviene con modalità digitale, attraverso il portale. I fac-simile della modulistica da utilizzare per la richiesta di erogazione del finanziamento sono resi disponibili dal Gestore, nella sezione "modulistica" del sito di riferimento www.fondoenergia.artigiancredito.it.

Il gestore procede all'istruttoria della documentazione entro 30 gg dalla ricezione, comunicandone l'esito all'impresa ed all'istituto di credito. L'eventuale richiesta di integrazioni, che saranno inviate all'indirizzo email indicato in fase di presentazione della domanda, sospende i termini dei 30 gg, la mancata fornitura da parte dell'impresa dei dati/documenti pertinenti alla richiesta e/o nei termini indicati dal Gestore, può comportare la decadenza dell'intervento agevolato.

In fase di richiesta di erogazione, l'impresa dovrà fornire **apposita documentazione che permetta di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto** (documenti di trasporto, materiale fotografico, relazioni redatte dall'impresa o da tecnici abilitati o altra documentazione idonea allo scopo).

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il gestore invia alla banca ed al beneficiario l'autorizzazione all'erogazione, affinché concordino la data di stipula del contratto di mutuo ed erogazione del finanziamento, che di norma deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di autorizzazione all'erogazione.

Per procedere all'erogazione la banca richiede in tempo utile al Gestore l'accredito dell'importo della provvista pubblica, che per ogni intervento finanziario è pari al 75% dell'importo complessivo, indicando nella richiesta l'IBAN del conto corrente transitorio su cui effettuare l'accredito.

Nel rispetto della convenzione sottoscritta tra singola banca e Gestore, il contratto di finanziamento stipulato e la documentazione di corredo prevista, deve essere trasmesso al Gestore di norma entro 7 gg dalla sottoscrizione.

16 - RINUNCIA AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare al finanziamento concesso deve dare immediata comunicazione, inviando al gestore apposita comunicazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, all'indirizzo PEC actincentivazioni.er@pec.it.

Nel caso in cui non intervenga alcuna comunicazione di rinuncia e se entro 4 mesi dalla data della concessione il soggetto richiedente non presenti la rendicontazione parziale del finanziamento approvato, potrà essere richiesto un rimborso forfettario dei costi di istruttoria, pari a € 500.

Il gestore comunica a mezzo pec la decadenza di domande per le quali non siano stati rispettate le tempistiche previste dal regolamento o appositamente indicate.

17 - VARIAZIONI DEL PROGETTO

Non sono considerate variazioni di progetto le variazioni di dettaglio, intendendo come tali le variazioni di spesa o l'eventuale introduzione di diverse tipologie di costo che **rimangono nei limiti del 20%** rispetto al totale del piano di costi inizialmente approvato. Tali variazioni possono essere originate da economie, cambio di beni o servizi che l'impresa ha ritenuto di inserire nel progetto a seguito di mutate esigenze o per qualsiasi altra motivazione. Il gestore si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare approfondimenti qualora lo ritenga necessario.

Nel caso di variazioni di spesa fra le tipologie di costo previste che **superano il 20%** del totale del piano dei costi approvato, o l'eventuale introduzione di diverse tipologie di costo rispetto al progetto approvato e/o altre variazioni significative degli elementi tecnici, caratterizzanti il progetto, che intervengano in corso d'opera, il beneficiario è tenuto a inviare, prima della rendicontazione parziale o finale, preventiva richiesta al gestore che la sottoporrà al vaglio del Comitato di Gestione e Valutazione.

In particolare, dovrà inviare una relazione intermedia di progetto, a firma del legale rappresentante, che motivi le variazioni di progetto, all'indirizzo mail di riferimento: energia@artigiancredito.it.

L'assenza di tale comunicazione o la mancata approvazione della variazione da parte del Comitato, possono determinare una restituzione anticipata di tutto o parte del finanziamento da parte del beneficiario.

Si specifica che il progetto si intende concluso in maniera conforme al progetto ammesso, qualora raggiunga gli obiettivi realizzativi prefissati, che saranno illustrati nella relazione finale.

I progetti che **non raggiungono il 50%** dei costi ammessi, sono considerati come non aventi raggiunto gli obiettivi attesi, determinando una revoca dell'agevolazione.

18 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO

Terminato l'investimento, di norma entro 12 mesi dalla concessione, e comunque entro il termine opportunamente comunicato dal Gestore, il beneficiario finale deve presentare una relazione che attesti la conclusione del progetto corredata dalla rendicontazione integrale delle spese sostenute.

In particolare, si deve presentare la seguente documentazione:

- **relazione finale**, firmata digitalmente;
- **Allegato 1**, con i dati dei titoli di spesa rendicontati e dei relativi pagamenti, sia in formato pdf firmato digitalmente sia in formato xls;
- copia dei **titoli di spesa** (o documentazione equivalente);
- **quietanza di pagamento** per ciascun titolo di spesa (contabile bancaria/ disposizione di pagamento accompagnate da fotocopia dell'estratto conto);
- **Allegato 2** – Tabella indicatori, sia in formato pdf firmato digitalmente sia in formato xls;
- **attestato di prestazione energetica**, se obbligatorio sulla base della normativa vigente, o autodichiarazione della non obbligatorietà dello stesso.

- come riportato nella sezione **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE**, del presente documento, materiale fotografico **del poster o della targa**, evidenziando il contesto in cui è stato installato. Se l'impresa dispone di un sito web, sul modulo di rendicontazione finale dovrà essere indicato il link alla pagina web contenente le informazioni sul progetto.

Si ricorda che i titoli di spesa e le forme di pagamento ammesse sono esclusivamente quelli elencati nel paragrafo "Spese ammissibili" del presente documento.

L'invio della documentazione avverrà con modalità digitale, attraverso la piattaforma online. I fac-simile da utilizzare obbligatoriamente sono resi disponibili dal gestore, nella sezione "modulistica" del sito www.fondoenergia.artigiancredito.it.

Si specifica che il progetto si intende concluso in maniera conforme anche in presenza di eventuali economie di spesa, nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Variazioni di progetto", qualora si raggiungano gli obiettivi realizzativi dichiarati, che dovranno essere chiaramente indicati in relazione finale.

Nel caso in cui l'impresa evidenzia nella relazione finale uno scostamento delle spese rispetto al progetto originario superiori alle variazioni di dettaglio e/o rispetto all'eventuale modifica già approvata, il Comitato potrà valutare la revoca parziale o totale dell'agevolazione, con restituzione anticipata della parte pubblica del finanziamento o con rimodulazione del piano di ammortamento ad un tasso pari a quello della provvista privata.

In ogni caso, la mancata presentazione della rendicontazione finale da parte dell'impresa è motivo di **revoca dell'intervento agevolato**.

Il Gestore procede all'analisi della rendicontazione entro **180 giorni** dalla data di presentazione. Tale termine si intende sospeso, in caso di richiesta di integrazioni, per un periodo pari a quello assegnato dal gestore all'impresa per l'invio della documentazione integrativa necessaria.

Al termine dell'analisi della rendicontazione, il gestore provvede a comunicare l'esito all'impresa.

Qualora sia stato richiesto e concesso il contributo a fondo perduto, lo stesso viene liquidato all'impresa al termine delle verifiche sulla rendicontazione finale dell'intervento.

19 - RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

I progetti che non raggiungono neanche parzialmente i risultati realizzativi dichiarati in fase di domanda e/o **non raggiungono l'80%** della spesa ammessa, sono sottoposti alla valutazione di merito del Comitato e possono comportare una restituzione anticipata di tutto o parte del prestito.

I progetti che **non raggiungono il 50%** della spesa inizialmente ammessa, sono considerati come non aventi raggiunto gli obiettivi attesi, determinando una revoca dell'agevolazione, con restituzione anticipata della parte pubblica del finanziamento o con rimodulazione del piano di ammortamento ad un tasso pari a quello della provvista privata.

Sia in caso di rideterminazione del finanziamento sia in caso di revoca del finanziamento, l'impresa beneficiaria è tenuta ad una restituzione immediata, parziale o totale, del prestito ricevuto dal Fondo.

20 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

I destinatari finali sono tenuti a rispettare gli obblighi di comunicazione e visibilità riportati di seguito in linea con le previsioni contenute agli art.li 47 e 50 del Regolamento recante disposizioni comuni e in coerenza con le disposizioni previste nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Regionale. Per i format

da utilizzare e per ulteriori indicazioni approfondite si rimanda al link <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>.

A - I beneficiari i cui progetti finanziati hanno un costo totale ≤ 500.000 euro o che hanno progetti finanziati con costo totale > 500.000 euro che non riguardano investimenti infrastrutturali o acquisto di macchinari.

È richiesto di esporre in un luogo ben visibile al pubblico – per esempio nell’area di ingresso/reception/aula - almeno un **poster in formato A3** o superiore, con descrizione, obiettivi e risultati del progetto. In alternativa, è possibile esporre un display elettronico di dimensioni equivalenti con gli stessi contenuti.

Sito internet. I beneficiari devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall’Ue. Questo permette di fornire ulteriori informazioni sul progetto. È importante assicurarsi che queste siano aggiornate.

B - Beneficiari, i cui progetti finanziati hanno un costo totale > a 500.000 euro e riguardano investimenti infrastrutturali o acquisto di macchinari.

Cartellone

Si installa non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti infrastrutturali e l’apertura di un cantiere. Il cartellone deve essere di dimensioni adeguate a quelle dell’opera, comunque mai inferiore a 100 cm di larghezza x 150 cm di altezza e deve essere collocato con visibilità pari a quella del cartellone di cantiere.

Sito internet

I beneficiari devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall’Ue. Questo permette di fornire ulteriori informazioni sul progetto. È importante assicurarsi che le stesse siano aggiornate.

Targa

A completamento dei lavori, il cartellone è da sostituire con una targa permanente nel luogo di realizzazione del progetto. Deve essere ben visibile e le sue dimensioni dipendono dalle caratteristiche dell’opera (formato minimo A4) e dall’ambito in cui va esposta.

Nel caso di investimenti che comportino l’acquisto di macchinari, il beneficiario è tenuto a esporre una targa. Cartelloni e targhe devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l’oggetto fisico, l’infrastruttura, o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all’acquisto di beni immateriali. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, si deve esporre un’unica targa o un unico cartellone aggiornato, descrittivo di tutte le attività finanziate.

In fase di rendicontazione finale, il beneficiario fornirà il materiale fotografico **del poster, del cartellone o della targa**, evidenziando il contesto in cui è stato installato. Se l’impresa dispone di un sito web e di canali social, sul modulo di rendicontazione finale dovrà essere indicato il link alla pagina web ed ai canali social contenenti le informazioni sul progetto.

Tutti i beneficiari devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell’Unione europea.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l’Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, decurtando fino al 3% dell’agevolazione ottenuta attraverso il sostegno dei fondi al progetto finanziato, in proporzione al ritardo imputabile al beneficiario.

Sul sito del PR FESR, sono disponibili le linee guida per le azioni di comunicazione a carico dei beneficiari e sono scaricabili i loghi da utilizzare.

ATI FONDO MULTISCOPO

Email: energia@artigiancredito.it

PEC actincentivazioni.er@pec.it

www.fondoenergia.artigiancredito.it